

I crimini contro l'umanità nello Statuto dell'International Criminal Court (ICC)

I crimini contro l'umanità, nonostante il loro primo e formale riconoscimento nella c.d. "Carta di Norimberga" (1945)¹ ed il loro successivo consolidarsi in seno al diritto internazionale generale², mai hanno costituito oggetto di una specifica convenzione internazionale³, diversamente dagli altri *delicta juris gentium*. L'individuazione degli elementi costitutivi di questa *speces* di crimini, pertanto, è stata e rimane al centro di continui sforzi dottrinali, internazionali e giurisprudenziali, ed è stata soprattutto la giurisprudenza (internazionale ed interna) a svolgere una più che mai evidente opera di supplenza.

La formazione di una normativa internazionale penale uniforme presuppone, infatti, un faticoso processo d'integrazione tra le concezioni proprie dei diversi sistemi giuridici, richiedendo un'accurata opera di comparazione. È stata, pertanto, forte la tentazione di lasciare al giudice, vuoi identificato nel tribunale nazionale, vuoi identificato in un organismo internazionale, la più gran parte di questa delicata opera di mediazione, spesso attraverso il rinvio a generici, quanto non meglio qualificati, principi generali del diritto penale⁴. L'articolatissima definizione dei

crimini contro l'umanità contenuta nell'art. 7 dello Statuto di Roma rappresenta, da questo punto di vista, un esempio paradigmatico di questo *trend*, in cui i c.d. formanti del diritto ovvero dottrina, strumenti normativi e giurisprudenza risultano in continuo e dialettico rapporto.

La Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Roma tra il 15 giugno e il 17 luglio del 1998 e lo statuto istitutivo di una Corte penale internazionale (ICC)⁵ da essa adottato, hanno indubbiamente rappresentato una tappa "storica" di questo *trend*.

Unanimemente si riconosce che una delle principali conquiste⁶ della Conferenza di Roma, sotto il profilo del diritto sostanziale, sia stata la definizione dei crimini contro l'umanità da essa adottata. Ciò appare comprensibile, chiaramente, se solo si considera che la prima e più netta differenza tra tale definizione e le principali che l'hanno preceduta⁷, riposa nella circostanza che essa non si connota come definizione "imposta", vuoi dai vincitori del II secondo conflitto mondiale⁸, vuoi dal

difficilmente componibili in sede più propriamente politica.", Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale, parte generale*, Zanichelli, 1995, p. 69.

⁵ *Rome Statute of the international Criminal Court*, UN A/CONF.183/9, adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the establishment of an International Criminal Court on 17 July 1998. La traduzione non ufficiale in lingua italiana dello Statuto è reperibile su *Gazz. Uff.* 19 luglio 1999, n 167 suppl. ord.

⁶ Quest'aspetto appare pressocchè unanimemente condiviso in particolare vedi, Triffter O., *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 121 ss.; Lee Roy S., *The International Criminal Court, the making of the Rome Statute: issues, negotiations, results*, The Hague, 1999, pp. 90 ss.; Lattazi-Shabas, *Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Vol I, L'Aquila, 1999, pp. 139 ss.; Donat-Cattin D. *A general definition of Crimes against Humanity under International Law: the contribution of the Rome Statute of the Rome Statute of the International Criminal Court*, p. 1; Robinson D., *Defining "Crimes Against Humanity" at the Rome conference*, in *AJIL*, vol. 93:22, 1999, p. 43-57.

⁷ Si fa qui, limitatamente, riferimento all'art. 6 lett. c) della Carta di Norimberga e agli artt. 5 e 3, rispettivamente, dello Statuto del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e del Tribunale Internazionale per il Ruanda (ICTR), nonché agli sforzi codificatori dell'*International Law Commission* (ILC).

⁸ È il caso della prima definizione contenuta nel c.d. Accordo di Londra.

¹ Art. 6 lett. c) del *London Agreement for the Prosecution and Punishment of Major Criminals of the European Axis*, London august, 8, 1945, 82 U.N.T.S 279, 59 Stat. 1544, E.A.S. No. 472. Reprinted in *AJIL* 257 (1945), (Supp.); 1 Ferencz 454; 1 Friedman 883; Schindler/Toman 823. Pressocchè identico è l'art. 5 lett. c) della c.d. Carta di Tokio, *Internationals Military Tribunals for the Far East. Special Proclamation: Establishment of an International Military Tribunal for the Far East, Jan. 19, 1946*, T.I.A.S.

² Addirittura nell'ambito di quel nucleo del diritto internazionale che è definito come *jus cogens*. Su questo aspetto vedi, Muhm R., *La natura giuridica dei crimini contro l'umanità e le attuali critiche in Germania*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 256, 1997.

³ Sul punto vedi, Bassiouni M. C. "Crimes against humanity:" *the need for a specialized convention*, 31 Colum. J. Transnat'L L. 457-94 (1994).

⁴ È questo un fenomeno non certo ignoto anche al diritto interno come osservano, ad esempio, anche *Fiandaca* e *Musco* allorchè affermano che "...l'esigenza di bilanciare beni ed interessi di cui sono portatrici forze politico-sociali confliggenti, si traduce a livello di redazione delle fattispecie penali, in formulazioni ora troppo generiche ora troppo incerte, che non di rado celano l'intento di scaricare sul potere giudiziario il compito di mediare tra opposte esigenze di tutela

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Cds)⁹, bensì come il risultato di una negoziazione, e poi di un accordo multilaterale, che hanno coinvolto 160 Stati sovrani¹⁰.

Proprio per questa ragione era ed è ragionevole attendersi dall'art. 7 un grado di specificazione e precisione positiva superiore a quello riconducibile a tutti gli sforzi precedenti, posto l'interesse degli Stati a definire con esattezza i contorni delle obbligazioni cui andavano impegnandosi. Sempre per lo stesso motivo forte era il rischio di una definizione più restrittiva tanto delle precedenti, quando rispetto a quella enucleabile dal diritto consuetudinario in via interpretativa. Quest'ultimo rischio, fortunatamente, è stato evitato adottandosi, per contro, una definizione ampiamente aderente a tutti i più recenti, anche recentissimi, sviluppi sostenuti dalla dottrina assolutamente maggioritaria e avvallati dalla giurisprudenza, dei tribunali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia (ICTY) e per il Ruanda¹¹ (ICTR), come corrispondenti al diritto internazionale consuetudinario.

È, pur tuttavia, importante notare che se vi era accordo unanime sull'obbligata inserzione dei crimini contro l'umanità nel catalogo dei *crimina* da attribuire alla giurisdizione dell'*istituenda* Corte¹², non di meno l'obiettivo di raggiungere una il più possibile condivisa definizione ha incontrato non pochi ostacoli. L'incoerenza, a volte vera e propria antinomia, tra tutte le precedenti definizioni non ha certamente agevolato il perseguimento di tale obiettivo.

Sono, essenzialmente, tre le esigenze potenzialmente confliggenti che hanno percorso pressoché tutta la negoziazione e che in varia misura risultano "sciolte" nell'art. 7: la tutela della sovranità nazionale, il rispetto di quegli imperativi di coscienza fin troppo violati nel tempo, il raggiungimento di un elevato grado di definizione normativa¹³. Queste, se indubbiamente collegate anche alla scelta di quali condotte specifiche incriminare a titolo di crimini contro l'umanità, hanno trovato, tuttavia, il più diretto terreno di scontro nell'individuazione di quali elementi consentano di elevare una specifica e individuata condotta a crimine contro l'umanità¹⁴. L'estrema importanza di tale

problematica appare sottolineata dalla stessa struttura attribuita alle fattispecie, ormai consolidatasi quale tecnica di formulazione normativa.

Infatti, come la definizione contenuta negli Statuti dell'ICTY, art. 5, (1993) e dell'ICTR, art. 3, (1994), nonché nell'ultimo progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità dell'*International Law Commission* (ILC), art. 18, (1996)¹⁵, anche quella dello Statuto dell'ICC si articola in due parti, ovvero il c.d. *chapeau* e l'elenco dei singoli crimini, la prima precipuamente destinata a specificare in presenza di quali elementi la consumazione delle condotte elencate nella seconda, costituisce crimine contro l'umanità (c.d. *threshold test*)¹⁶. Non può, pertanto, sorprendere che tanto nelle negoziazioni preparatorie¹⁷, quanto in quelle in seno alla Conferenza di Roma, le maggiori controversie abbiano investito proprio il *threshold test* e precisamente: la necessità o meno di una connessione ad un conflitto armato, la necessità o meno di un intento discriminatorio per tutti i crimini contro l'umanità, il carattere concorrente o alternativo dello stesso *test* (*widespread and systematic* o *widespread or systematic*)¹⁸.

Quest'ultima constatazione avvalorata quanto è stato detto circa il ruolo "costituente"¹⁹ svolto dalla giurisprudenza dell'ICTY e dell'ICTR, che affrontando, in particolare nei casi *Tadic* (ICTY) ed *Akayesu* (ICTR),²⁰ simili questioni, hanno largamente anticipato la normazione di Roma, andando spesso al di là della loro stessa "legge" istitutiva²¹.

Infine, deve essere rimarcato come gli sforzi compiuti in seno alla Conferenza di Roma siano stati orientati verso una definizione basata sul diritto internazionale consuetudinario²², se ciò è vero è, tuttavia, anche vero che la natura pattizia dell'accordo di Roma ne limita la riferibilità, per principio, alle sole parti²³.

Di seguito si procederà al commento del solo *chapeau* dell'art. 7 rinviando ad altra sede l'analisi delle singole condotte criminose.

crimine di diritto internazionale e quindi, nel nostro caso, contro l'umanità, Bassiouni M. C., *Crimes Against Humanity in international criminal law*, II revised ed., The Hague, London, Boston, 1999, p. 243.

¹⁵ Vedi, *Report of International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session (1996)*, 51° Sess., Supp. No 10, UN Doc. A/51/10, reperibile integralmente sul sito ufficiale dell'ILC, www.un.org/ilc.

¹⁶ Occorre tenere presente come gli stessi di poco precedenti statuti dell'ICTY e dell'ICTR, nel definire i crimini contro l'umanità differissero proprio ed esclusivamente nei rispettivi *chapeaux*, anche al centro di tutto il lavoro svolto negli anni dall'ILC le principali dispute hanno sempre coinvolto questa parte della fattispecie.

¹⁷ *Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court*, §§ 83-102.

¹⁸ Lee R. *op. cit.* p. 91.

¹⁹ Fronza E. *I crimini di diritto internazionale nell'interpretazione della Giurisprudenza Internazionale: Il caso Akayesu, in Crimini Internazionali tra Diritto e Giustizia*, a cura di Illuminati G., Stortoni L., Virgilio M., Giappichelli, 2000, p. 74.

²⁰ Vedi nota 11 di questo lavoro.

²¹ Un fenomeno questo ben noto anche a livello interno, dove contrasti sincronici e diacronici mettono in seria crisi il principio di legalità come principio anche "vivente".

²² Vedi, *Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court*, Vol I, §§ 51-54, 78.

²³ È, in ogni caso, di tutta evidenza che l'adesione ad esso da parte di 120 Stati, vi attribuisce un grado d'autoritatività, che tende, inevitabilmente, in prospettiva a superare i limiti concettuali ed applicativi di una norma pattizia.

⁹ È infatti il Consiglio di Sicurezza delle NU che ha istituito sia il Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia con la risoluzione n° 827 del 25 maggio 1993, sia il Tribunale Internazionale per il Ruanda con la risoluzione n° 955 dell'8 novembre 1994, in entrambi i casi sulla base di una interpretazione estensiva dell'art. 41 della Carta delle Nazioni Unite.

¹⁰ Lo Statuto di Roma è stato approvato dall'Assemblea plenaria con 120 voti a favore, 7 contrari e 21 astensioni. I "no" più clamorosi sono stati quelli di Stati Uniti, Cina, India, Pakistan, Israele e Russia. Lo Statuto entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito della sessantesima ratifica.

¹¹ Sotto questo aspetto particolarmente rilevanti in materia di crimini contro l'umanità appaiono il caso *Tadic*, giudicato dall'ICTY, vedi "Opinion and Judgement", *The Prosecutor v. Dusko Tadic*, case No.: IT-94-T, *Trial Chamber II*, 7, May, 1997 e il caso *Akayesu*, giudicato dall'ICTR vedi, *Prosecutor v. Akayesu*, case no. ICTR-96-4-T, *Judgement*, 2 Sept., 1998, il testo integrale di entrambe le decisioni è reperibile anche sui siti internet ufficiali dell'ICTY, www.un.org/icty, e dell'ICTR, www.un.org/icty.

¹² Vedi, *Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court*, U.N. G.A.O.R., 52st Sess., Supp. No. 22, U.N. Doc. A/51/22, Vol. I., § 82.

¹³ In questo senso vedi Lattanzi-Shabas, *op. cit.*, p. 141.

¹⁴ Questi sono quelli che Bassiouni definisce come *international or jurisdictional elements* ossia quei requisiti necessari per elevare una condotta da "comune" reato domestico, per quanto grave e lesivo, a

L'art.7 dello Statuto di Roma: il c.d. *threshold test*

Lo *chapeau* dell'art. 7 recita: "*For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack*"²⁴. Esso è il risultato di un compromesso basato su di una proposta informale avanzata dal Canada²⁵ e, per comprendere appieno la portata di tale compromesso, nonché il suo contenuto, va letto in stretto rapporto con il successivo § 2 lett a) in base al quale: "*Attack directed against any civilian population" means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack*"²⁶. Nell'economia della norma queste due prescrizioni appaiono, infatti, inscindibilmente connesse, nella misura in cui sono le specificazioni contenute nella seconda che hanno reso possibile l'adozione della prima.

In merito occorre, allora, sottolineare le precise opzioni che si sono concretate nel *chapeau* dell'art. 7 e precisamente: a) l'assenza del requisito del nesso ad un conflitto armato; b) l'assenza del requisito di un intento discriminatorio per tutti i crimini contro l'umanità; c) l'affermazione del carattere alternativo (*widepread or systematic*) e non concorrente dei criteri qualificanti l'attacco contro una popolazione civile; d) l'elemento della *mens rea*.

a) Irrilevanza della connessione con un conflitto armato

Una delle questioni più controverse, in sede di definizione dei *crimina* in discussione, riguardava la necessità di una loro connessione ad un conflitto armato. Peraltro, mentre nelle negoziazioni preparatorie non sembrava esservi sul punto un così netto contrasto²⁷, molte delegazioni manifestarono la loro sorpresa quando un significativo gruppo di altri delegati sostenne fortemente la posizione per cui crimini contro l'umanità sarebbero commettabili solo nel corso di un conflitto armato²⁸. Di contro, la maggioranza delle delegazioni ha ritenuto, e coesivamente sostenuto, che un tale requisito avrebbe reso, tendenzialmente, il crimini contro l'umanità ampiamente "sovrabbondanti" posto che, per questa via, in molti casi avrebbe comportato un loro assorbimento entro la categoria, tutta diversa, dei crimini di guerra, definita all'art. 8 dello Statuto.

L'orientamento maggioritario, che alla fine ha prevalso, ritiene, in particolare, che un tale requisito si ponga in contraddizione con tutti gli sviluppi successivi a Norimberga, come autorevolmente "obiettivizzati" nelle

²⁴ Al fine del presente statuto per crimini contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di attacco esteso o sistematico diretto contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco.

²⁵ Lee R., *op. cit.*, p. 92.

²⁶ S'intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti dal paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione di un disegno politico di uno Stato o di un'organizzazione, diretto a realizzare l'attacco.

²⁷ *Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court*, Vol I, §§ 88-90.

²⁸ Sul punto vedi, Lee R., *op. cit.*, p. 92.

prese di posizione dell'ILC²⁹, dell'ICTY, dell'ICTR e della dottrina maggioritaria ed anche riflessi in numerosi strumenti internazionali, riguardanti specifici crimini contro l'umanità, come la convenzione sul Genocidio (1948)³⁰ e la convenzione sull'Apartheid (1973).

In linea con tale orientamento maggioritario lo Statuto dell'ICC, nel definire i crimini contro l'umanità, non fa alcun riferimento alla necessità di un nesso ad un conflitto armato, ammettendo, quindi, che crimini contro l'umanità possano essere commessi tanto in tempo di guerra, anche civile, quanto in tempo di pace. Un tale risultato si poneva come indispensabile per assicurare effettività alla futura attività di contrasto dell'ICC nei confronti delle atrocità perpetrate, su larga scala, da numerosi Governi soprattutto nei confronti delle proprie popolazioni nazionali.

Infine, alla luce di quanto affermato dall'ICTY, nell'ambito del caso Tadic, appare possibile affermare che, per questo primo e già fondamentale aspetto, l'art. 7 dello statuto dell'ICC risulta conforme al diritto internazionale consuetudinario³¹.

b) Non necessità di un' "intenzione discriminatoria" per tutti i crimini contro l'umanità

Un'altra questione, non meno controversa rispetto alla precedente, ha riguardato il *se* tutti i crimini contro l'umanità richiedano un elemento di discriminazione (per esempio, se essi debbano essere commessi necessariamente per motivi politici, nazionali, etnici, razziali, religiosi ecc.)³².

In merito, scontato che tutte le delegazioni convenissero sulla necessità di un intento discriminatorio per il crimine di persecuzione (essendo, anzi, la "discriminazione" l'essenza stessa di questo crimine), anche in questo caso, la maggioranza delle delegazioni sosteneva la non generalità di tale requisito. D'altra parte anche quando vi fu chi intese interpretare la stessa Carta di Norimberga generalizzando l'elemento discriminatorio per tutti i crimini contro l'umanità, quest'interpretazione venne ampiamente sconfessata e l'orientamento dominante rimase, in dottrina e giurisprudenza, nel senso

²⁹ L'ILC nel commentare il suo progetto di codice del 1996 ha affermato chiaramente che "la definizione di crimini contro l'umanità contenuta nel presente codice non contiene il requisito che l'atto sia commesso in tempo di guerra...L'autonomia dei crimini contro l'umanità è riconosciuta dagli strumenti successivi alla Carta di Norimberga, che non includono tale requisito", 1996 ILC *Report*, § 96. Nello stesso senso l'ICTY nel caso Tadic, nonostante la lettera del suo statuto (che esplicitamente richiede il requisito del nesso ad un conflitto armato), ha correttamente osservato che il requisito della connessione ad un conflitto armato era peculiare alla Carta di Norimberga e non appariva in successivi strumenti, *Prosecutor v. Tadic, Appeal on Jurisdiction*, No. IT-94-1-AR72, §§ 140-141, 2, oct, 1995, reperibile integralmente sul sito internet: www.un.org/icty. Vedi anche, Meron T., *International Criminalization of Internal Atrocities*, in *AJIL*, 89, 1995, pp. 553, 557.

³⁰ Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Dec. 9, 1948., 78 U.N.T.S. 277. Reprinted in 45 *AJIL* (1951) (Supp.); 2 Ferencz 174; 1 Friedman 692.

³¹ L'ICTY, nel caso Tadic, nel discutere il requisito in questione posto esplicitamente dal proprio statuto, ha chiaramente affermato la sua necessità in base al solo statuto istitutivo del tribunale, ritenuto, tuttavia, più restrittivo del diritto consuetudinario il quale non richiede alcuna connessione ad un conflitto armato, così come ricostruito dal Tribunale stesso.

³² Tra le delegazioni che si sono distinte nel sostenere questa posizione preme ricordare in particolare quella francese.

della specificità di tale requisito rispetto al solo crimine di persecuzione³³.

È anche vero, però, che lo Statuto dell'ICTR all'art. 3 pone esplicitamente tale requisito e che sebbene lo Statuto dell'ICTY non contenga tale previsione, ciò non di meno l'ICTY, nell'*opinion and judgement* relativa al caso Tadic, è pervenuto ad affermarne la necessità, sulla base delle prese di posizione dei membri (permanenti) del Consiglio di Sicurezza e del rapporto con quale il Segretario Generale trasmise lo stesso Statuto dell'ICTY³⁴.

Tuttavia, nell'adoptare tale approccio, similmente alla logica percorsa nell'affrontare la questione relativa alla necessaria connessione ad un conflitto armato, la *Trial Chamber II* dell'ICTY, nel caso Tadic, ha esplicitamente sottolineato che esso non appare supportato dai più rilevanti strumenti internazionali in materia, ed in ultima analisi non troverebbe, quindi, riscontro neppure nel diritto consuetudinario, il quale al contrario sembra limitare l'elemento discriminatorio al solo crimine di persecuzione.

L'accordo sul punto, a Roma, è stato, conseguentemente alla posizione della maggioranza delle delegazioni, nel senso della non costitutività per tutti i crimini contro l'umanità, ma per il solo crimine di persecuzione, dell'elemento discriminatorio, escludendo così il pericolo di un tanto inopportuno, quanto eccessivo limite alla repressione dei crimini in questione. Anche in questo caso, la soluzione prevalsa sembra possa ragionevolmente considerarsi coerente con il diritto internazionale generale vigente, attribuendo all'art. 7 un'autorità che tende a trascendere la sua natura pattizia.

c) Carattere alternativo e non concorrente dei criteri *widespread* e *systematic*

Se dovesse tentarsi un'approssimativa gerarchia delle questioni controverse in seno alla Conferenza di Roma, indubbiamente questa si collocherebbe, seppure non isolata, al vertice di tale gerarchia. D'altra parte, si viene qui a toccare quello che potrebbe definirsi il cuore del c.d. *threshold test*, con tutte le sue inevitabili implicazioni.

Punto di partenza della discussione su quest'aspetto è la convinzione, tuttora unanime ed indiscutibile, che non ogni condotta definibile come inumana costituisce crimine contro l'umanità³⁵, occorrendo che la condotta s'inserisca nel contesto di un'ampia campagna di atrocità perpetrate ai danni di una qualsivoglia popolazione civile, affinché possa dirsi di nocimento all'intero ordinamento internazionale³⁶. Tuttavia, l'individuazione della "soglia" (in inglese appunto *threshold*) che a tal fine deve essere

necessariamente oltrepassata, ha costituito uno degli aspetti più problematici dell'intera negoziazione relativa ai crimini contro l'umanità.

Le delegazioni presenti alla Conferenza di Roma hanno, innanzi tutto, deciso di adottare due termini particolarmente familiari alla giurisprudenza, nonché a diverse altre fonti e precisamente: *widespread* (esteso, su larga scala) e *systematic* (sistemato), laddove il termine *widespread* allude ad un'azione su larga scala coinvolgente un elevato numero di vittime, mentre il termine *systematic* richiede un elevato grado di concertazione e pianificazione metodica³⁷.

Ciò premesso, la questione più controversa e discussa ha riguardato il carattere alternativo o concorrente di tali qualificazioni. In questa sede, soprattutto, i membri del c.d. "*like-minded group*" hanno sostenuto con particolare vigore il carattere alternativo dei criteri adottati, ritenendolo acquisito in virtù di specifici e rilevanti "precedenti"³⁸ allo stesso diritto consuetudinario.

Sul versante opposto diverse delegazioni, incluse quelle di alcuni membri permanenti del Cds delle Nazioni unite e di numerosi paesi arabi ed asiatici, criticavano l'asserita alternatività di tali requisiti, ritenendo una simile soluzione eccessivamente ad ampio spettro. Per esempio, tali delegazioni osservavano che una disposizione richiedente in alternativa soltanto una commissione di crimini su larga scala, poteva potenzialmente prestarsi ad includere una comune "ondata criminosa" (*crime wave*), anche qualora non vi fosse alcuna correlazione tra i crimini consumati. Veniva di conseguenza sottolineato come, invece, una comune "*crime wave*" non costituisca certamente crimine contro l'umanità in base al vigente diritto consuetudinario, paventando anche il rischio che un simile approccio potesse, in ultima analisi, minare la stessa effettività o credibilità della Corte, involgendo in via potenziale anche crimini "domestici".

Questo, apparentemente inconciliabile, contrasto ha trovato una soluzione nell'ambito del concetto di "attacco diretto contro qualsiasi popolazione civile", così come specificato dal successivo § 2 dell'art. 7.

Sono questi i presupposti che sono alla base della definizione di cui alla lett. a) del § 2: "...a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack"³⁹.

³⁷ Il significato di tali termini è stato ampiamente discusso dall'ICTR nel caso *Akayesu* nel cui contesto i giudici hanno statuito che "*the concept of widespread may be defined as massive, frequent, large-scale action, carried out collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims. The concept of systematic may be defined as thoroughly organized and following a regular pattern on the basis of a common policy involving substantial public or private resources.*" Vedi anche il rapporto dell'ILC del 1996, §§ 94-96 e l'*opinion and judgement* sul caso Tadic, § 648.

³⁸ Tra questi l'art. 3 dello statuto dell'ICTR il quale espressamente richiede che gli atti inumani siano commessi "*as a part of widespread or systematic attack against any civilian population*", ancora il giudizio sul caso Tadic dell'ICTY nel quale si legge che "*in addition to the Report of the Secretary General numerous other sources support the conclusion that the widespreadness and systematicity are alternative*", § 647; in questo senso, inoltre, depongono anche l'art. 18 del progetto di codice dell'ILC del 1996, nonché l'art. 21 del progetto di codice del 1991.

³³ È significativo, inoltre, notare che già nel 1954 l'ILC, allorché licenziò il suo primo progetto di codice generalizzando a tutti i crimini contro l'umanità l'elemento discriminatorio, fu fortemente criticata, sul punto vedi, Jhonson, *Draft code of Offenses against Peace and Security Manking*, 4 INT'L & COMP. L. Q, 1955, p. 455.

³⁴ *Report of the Secretary General pursuant to paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993)*, U.N. Doc. S/25/94, May, 3, 1993.

³⁵ Sul punto vedi, tra i tanti, Robinsons D., *op. cit.*, p. 47; Bassiouni M.C., *op. cit.*, pp. 243 ss.

³⁶ Sul punto vedi ad es., *Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court*, Vol I, §§ 84-85.

Il significato del compromesso, raggiunto, è racchiuso nella considerazione che l'espressione "attacco diretto contro una popolazione civile", implica, in se stessa, la sussistenza di un qualche grado di *widespreadness*, così come la necessità di una qualche *policy* e di conseguenza di una certa sistematicità o metodicità⁴⁰.

Si può in proposito ricordare come l'ICTY, nel caso Tadic, abbia chiaramente affermato che l'espressione "attacco diretto contro una popolazione civile" stia a significare che ciò che deve essere allegato non è una particolare azione dell'imputato, ma in realtà una *course of conduct*. Allo stesso modo l'ICTY, nella medesima decisione, ha chiarito che il termine "popolazione" va inteso in stretta correlazione alla natura collettiva di tali crimini e di conseguenza per escludere singole ed isolate condotte. Tutto ciò ha trovato forma normativa nell'espressione "*a course of conduct involving the multiple commissions of acts referred to in paragraph 1*", alla lett. a), § 2, art. 7. Sembra, peraltro, incontestabile che l'espressione "attacco diretto contro una popolazione civile" implichi un qualche "*element of scale*".

A questo punto sono soprattutto due i punti che preme sottolineare.

In primo luogo tali formulazioni non valgono a reintrodurre il criterio *widespread* come requisito essenziale in tutti i casi⁴¹. Il termine *widespread* allude, infatti, ad una "soglia" limite particolarmente elevata, richiedendo un ampio numero di vittime ed un'azione massiva, frequente e su larga scala, per l'appunto⁴², mentre l'espressione "*course of conduct*" e il riferimento ad una molteplicità di atti, valgono ad introdurre una seconda e minore soglia limite, un "ombrello" volto a temperare le potenziali implicazioni del carattere alternativo del *test* accolto dal § 1. In secondo luogo, non vi è alcuna necessità di provare che l'accusato abbia posto in essere una molteplicità di condotte criminose; un

³⁹ Può brevemente notarsi che l'originale proposta informale del Canada nel specificare tale concetto tendeva più chiaramente a seguire le statuizioni dell'ICTY nel caso Tadic, specificando tale concetto in termini di "*a course of conduct involving the commissions of multiple acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or knowingly in furtherance of a governmental or organizational policy to commit such acts.*" Emergono, per tanto, alcune differenze. In primo luogo la frase "*commissions of multiple acts*" è stata sostituita con "*multiple commissions of acts*", ciò al fine di superare il timore che la precedente formulazione potesse essere interpretata nel senso di richiedere la commissione di più di un *tipo* di atto inumano. In secondo luogo, il requisito di "knowingly" attuazione di una politica, è stato eliminato a causa del timore che esso potesse richiedere la prova della *mens rea* di soggetti terzi. In terzo luogo, la parola "*governmental*", che era stata utilizzata dall'ILC e dal giudizio Tadic, è stata sostituita con la parola "*State*". In quarto luogo, la frase "*policy to commit such acts*", enucleata dal caso Tadic, è stata sostituita dalla frase "*policy to commit such attack*", in questo caso al fine di superare il timore, avanzato soprattutto da ONG impegnate nella tutela della donna, che essa potesse essere interpretata nel senso di richiedere la prova di una politica specificatamente diretta a commettere il crimine di stupro o altre serie violenze sessuali, al fine di consentire una condanna, a titolo di crimine contro l'umanità, basata sul crimine di stupro.

⁴⁰ Ne risulta, come si vedrà, un concorrente, ma meno rigoroso e più flessibile, test che deve essere superato prima di risolvere quello sì alternativo ex § 1, *widespread or systematic*, ma ben più oneroso e rigoroso, stante il significato precipuo dei termini impiegati.

⁴¹ Sul punto vedi Robinson D., *op. cit.*, p. 48; Lee R., *op. cit.*, p. 96-97.

⁴² In questo senso le delegazioni hanno attribuito alle espressioni "*course of conduct*" e "*multiple commission*" un significato assai meno rigoroso di quello ricondotto al termine "*widespread*".

individuo potrà essere chiamato a rispondere anche per la consumazione di un solo "atto inumano" (ad es., *murder*), se posto in essere nell'ambito di un più ampio attacco diretto contro una popolazione civile⁴³.

Va rimarcato, ora, il secondo aspetto della lett. a) del § 2 volto a correggere possibili distorsioni legate all'alternatività accettata nel § 1 e legato al riconoscimento formale – assoluta novità, sotto questo profilo, in sede di definizione dei crimini contro l'umanità – del c.d. *policy element*.

L'inserzione di tale elemento – già comunque ricavabile dal concetto di "attacco diretto contro una popolazione civile", implicante certamente un elemento di pianificazione o direzione⁴⁴ – ha costituito oggetto di un acceso dibattito, che ha visto soprattutto le numerose ONG, partecipanti, schierarsi apertamente per la non previsione di esso. Molti osservatori hanno, infatti, manifestato il timore che si rendesse, per questa via, più difficile il perseguimento dei *crimina* in questione, attraverso la previsione di un requisito non rinvenibile formalmente in alcuno degli strumenti precedenti e di contenuto alquanto ambiguo.

Tuttavia, come numerose delegazioni hanno notato, l'"elemento politico" nei crimini contro l'umanità – una forma di pianificazione o istigazione o direzione da parte di una qualche entità – non può essere visto come una novità. La sua previsione risulta confortata sia dal commento dell'ILC al suo progetto di codice del 1996, sia da quanto affermato dall'ICTY nel caso Tadic. In entrambi i casi emerge, peraltro, un'indubbia coerenza con la giurisprudenza, internazionale e interna, successiva alla II guerra mondiale. Infatti, risulta già dagli atti preparatori della Carta di Norimberga, così come dalle pronunce del Tribunale di Norimberga, l'inequivoco riferimento a "una politica di atrocità e persecuzione contro popolazioni civili", anche descritta come "una politica di terrore" e una "politica di persecuzione, repressione e omicidio di civili", con riferimento alle atrocità perpetrate dal regime nazionalsocialista. Non diversamente anche la giurisprudenza di successivi tribunali militari alleati rivela la necessità di una *policy*⁴⁵.

Il *policy element* ha trovato così progressivamente riscontro anche nei lavori dell'ILC e nelle decisioni dei recenti Tribunali *ad hoc*, nonché nella dottrina maggioritaria.

Quanto all'attività dell'ILC, il progetto di codice del 1996 richiede esplicitamente che tutti i crimini contro l'umanità debbano essere "istigati o diretti da un Governo o da una qualsiasi organizzazione o gruppo". Nel suo commento all'art. 18 del progetto l'ILC osserva che è questa direzione o "istigazione" "che attribuisce all'atto la sua ampia dimensione e fa di esso un crimine contro l'umanità"⁴⁶. L'ICTY, da parte sua, nell'interpretare la frase "attacco diretto contro una popolazione civile"

⁴³ Su questo punto, estremamente rilevante, vedi specificatamente il giudizio sul caso Tadic, § 649.

⁴⁴ Robinson, *op. cit.*, p. 48.

⁴⁵ Vedi ad es. la decisione del Tribunale militare USA nel caso Altstötter, laddove si riconosce la "*proof of systematic governmental organisation of the acts as a necessary element of crimes against humanity.*" 6 *Law Reports of Trials of major war criminals* 1, 79-80, U.N. War Commission.

⁴⁶ Vedi 1996 ILC Report, §§ 93, 95-96.

conclude che “deve esserci qualche forma politica di organizzazione governativa o di gruppo, diretta a commettere tali atti”⁴⁷.

In dottrina, tra i tanti, Bassuioni afferma che il “*policy element*” costituisce “la caratteristica essenziale dei crimini contro l’umanità” attribuendo a crimini, altrimenti “domestici”, il richiesto connotato internazionale⁴⁸. Il “*policy element*” è stato anche riconosciuto in numerose decisioni giurisdizionali interne. Così la Corte di Cassazione francese nei casi Barbie e Touvier⁴⁹, la Corte Suprema del Canada nel caso *Finta*⁵⁰.

Questa rassegna potrebbe continuare, tali dati sono, tuttavia, già sufficienti ad evidenziare come il requisito del “*policy element*” non possa certo considerarsi una novità. Il problema diviene, piuttosto, l’individuazione dell’esatta portata che occorre riconoscere a tale elemento, tenendo presente che, soprattutto in passato, vi è stato chi lo ha risolto, necessariamente, in una “politica ufficiale di discriminazione”. Sotto questo aspetto la definizione dello Statuto dell’ICC ha sgomberato il campo da diversi dubbi, non postulando la necessità di alcuna politica discriminatoria né, tanto meno, di una politica ufficiale (di Stato o governativa)⁵¹. Ciò non di meno un certo grado di organizzazione è certamente necessario⁵². L’individuazione di questo “grado” rappresenta uno degli aspetti più problematici, per il quale non può che registrarsi una sorta di (forse inevitabile) procura in bianco nei confronti della giurisprudenza.

In ogni caso va rimarcato come ora si ritenga, dai più, che l’entità sottostante alla necessaria “politica”, non debba essere obbligatoriamente un’entità ufficiale (governativa, statale), ma possa essere, come affermato dall’ICTY, anche un’entità esercente un potere *de facto* su un dato territorio e forse proprio questo criterio “territoriale” sembra costituire un utile aggancio nell’individuazione del grado di organizzazione. Per registrare tali sviluppi nello Statuto dell’ICC si è fatto riferimento ad una “*state or organizational policy*”.

Un ulteriore aspetto va sottolineato e cioè il *policy element* non vale, anche qui, a reintrodurre il criterio *systematic* come requisito essenziale per tutte le fattispecie, così come si è osservato rispetto al criterio *widespread* e al concetto di attacco contro una popolazione civile.

Il termine sistematico deve essere inteso come richiedente un elevatissimo grado di organizzazione o concertazione ed è stato interpretato dall’ICTR come sinonimo di “*thoroughly organized and following a*

⁴⁷ *Prosecutor v. Tadic*, § 684.

⁴⁸ Bassuioni M.C., *op. cit.*, pp. 244, 247.

⁴⁹ Caso Barbie, Cass. Crim., dec. 20, 1985, 1985 Bull. Crim., No. 407, p. 1053; caso Touvier, Cass. Crim., nov. 27, 1992, 1992 Bull. Crim., No. 394, p. 1085.

⁵⁰ *Regina v. Finta*, 1994, 1 I.S.C.R. pp. 701, 814.

⁵¹ In merito basti ricordare che l’ICTY ha correttamente osservato che l’opinione tradizionale in passato, richiedente non solo la necessità di una politica, ma anche di una politica di Stato, non corrisponde più alla dottrina dominante e al diritto consuetudinario così come si è evoluto, risultando eccessivamente restrittivo il riferimento esclusivo ad una politica statale. *Prosecutor v. Tadic*, § 654.

⁵² Sempre nel caso *Tadic* l’ICTY ha affermato che i crimini contro l’umanità non possono comunque essere il prodotto dell’attività di individui singoli e isolati.

regular pattern on the basis of the common policy involving substantial public or private resources”⁵³. Per contro, il termine *policy* si connota per una maggiore flessibilità o elasticità⁵⁴. Resta da osservare che la frase “*any civilian population*” non presenta, allo stato, particolari difficoltà interpretative. La parola *any* conferma il principio, oramai, consolidato che crimini contro l’umanità possono essere perpetrati nei confronti sia di soggetti della stessa nazionalità del soggetto attivo, sia di individui apolidi, sia di nazionalità diversa a quella dell’autore, tutti i civili sono cioè protetti. Il termine “civile” esclude che possano essere qualificati come crimini contro l’umanità quelli commessi nei confronti di membri di forze armate, anche se su quest’aspetto si registra una certa oscillazione in giurisprudenza. Tuttavia, l’orientamento prevalente sembra essere quello della sufficienza di un criterio di prevalenza e ad una popolazione prevalentemente civile ha fatto riferimento l’ICTY nel caso *Tadic*, nella prospettiva per cui il termine popolazione mira a sottolineare la natura collettiva dell’“oggetto” dell’attacco.

In conclusione come risultato il *Prosecutor* dell’ICC, dovrà dimostrare l’esistenza di un attacco diretto contro una qualsiasi popolazione civile, involgente una molteplicità di condotte criminose e il c.d. *policy element* (un *test* in questo caso “concorrente”, ma meno rigoroso), per, poi, dimostrare che quest’attacco è stato esteso o sistematico (un *test*, questo, assai più rigoroso, ma “alternativo”)⁵⁵. Dunque, qualora il *Prosecutor* scelga di provare solo il carattere su larga scala dell’attacco, il timore di una possibile incriminazione di condotte assolutamente irrelate o casuali, è mitigato dalla necessità di dimostrare comunque il *policy element*, quale elemento di riconduzione ad unità. Non diversamente qualora il *Prosecutor* opti per la prova del solo carattere sistematico dell’attacco, un qualche *element of scale* dovrà comunque risultare, essendo richiesta una *course of conduct* involgente una molteplicità di crimini.

d) *Mens rea*

La definizione consegnata all’art. 7 dello Statuto dell’ICC, conferma che l’accusato non necessariamente deve essere chiamato a rispondere per l’intero attacco diretto contro una popolazione civile, ma deve avere necessariamente consapevolezza di tale attacco (“*with knowledge of the attack*”)⁵⁶. In proposito vi è chi ha

⁵³ Vedi nota 37 di questo lavoro.

⁵⁴ Nel caso *Tadic*, l’ICTY ha affermato la non necessità di una politica formalizzata, precisando in aggiunta che l’esistenza di una politica può essere anche ragionevolmente dedotta dalla maniera nella quale determinate condotte sono poste in essere. Rimane il fatto che è proprio l’esistenza di questa “politica” che permette di ricondurre ad unità atti inumani altrimenti irrelati, in maniera tale che si possa affermare che così aggregati essi costituiscono un “attacco”.

⁵⁵ Robinson D. *op. cit.*, p. 51; Lee R., *op. cit.*, pp. 96-97.

⁵⁶ L’originale proposta informale canadese era leggermente differente nella sua formulazione e cioè: “*For the purpose of the present Statute, a crime against humanity means any of the following acts when knowingly committed as a part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population*”. La frase originale “...knowingly committed as a part of...” è stata sostituita con l’attuale frase “...committed as part... with knowledge of the attack...”, ciò in quanto la prima formulazione fu ritenuta ambigua sul se il requisito della consapevolezza riguardasse solo la commissione del singolo atto o il fatto che esso è stato parte di un più ampio attacco. In altri termini la formulazione adottata vuole rendere

osservato che il requisito della consapevolezza dell'attacco, o meglio dell'inserimento della propria condotta, nell'ambito di tale attacco, non dovrebbe ritenersi necessario, ponendosi come ostacolo alla incriminazione.

Sembra, tuttavia, innegabile che l'approccio prevalso sia più rispettoso dei principi fondamentali del diritto penale, accolti da pressoché tutti gli ordinamenti. L'obbligo dell'accusa di provare tutti gli elementi del reato, inclusa la *mens rea*, è stato definito come il "golden thread" del diritto penale⁵⁷.

D'altra parte la connessione ad un attacco esteso o sistematico costituisce l'elemento essenziale che eleva un altrimenti "ordinario" crimine a crimine contro l'umanità. Pertanto, la condanna per tali *delicta* di una persona realmente inconsapevole di quest'elemento essenziale, violerebbe palesemente il principio riassunto nella massima "*actus non facit reum nisi mens sit rea*".

Da ultimo si può osservare che il rischio, paventato che, per questa via, ne esca ostacolata la repressione dei crimini contro l'umanità, sembra agevolmente evitabile. Infatti, se si considera l'inevitabile notorietà di ogni attacco esteso o sistematico diretto contro una popolazione civile, appare difficilmente immaginabile una situazione nella quale una persona commette un omicidio (ad esempio) quale parte di un tale attacco, per poi sostenere credibilmente che era assolutamente inconsapevole dell'esistenza di tale attacco⁵⁸.

Osservazioni conclusive

La tematica dei diritti umani, del loro riconoscimento e della loro effettiva garanzia, è tornata prepotentemente di attualità, nell'ultimo decennio, a fronte dei corsi e ricorsi, di vichiana memoria, che hanno visto il ripetersi nel cuore dell'Europa di atrocità che, oramai, si credevano possibili soltanto in presenza di tessuti sociali in via di sviluppo.

Sembra, infatti, difficile negare che sia stata la tragedia della disgregazione dell'ex Jugoslavia ad innescare quel meccanismo politico che ha portato ad una rinnovata riflessione sugli strumenti di tutela dei diritti umani, sulla base le linee guida tracciate dalla Conferenza mondiale tenutasi a Vienna nel 1993. Significativamente ciò si è verificato, non diversamente da quanto accadde al termine della II guerra mondiale, in corrispondenza di un contesto politico internazionale volto a riaffermare, in nuovi terreni di "conquista", le ragioni della democrazia.

L'indissolubile legame tra modello democratico di convivenza e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana, si pone oggi a base di

chiaro che ciò di cui l'accusato doveva essere consapevole era il contesto nel quale il suo atto si inseriva, *reictus*, "*the widespread or systematic attack...*".

⁵⁷ Emblematico è, in merito, l'approccio seguito dalla Corte Suprema Canadese nel caso *Finta*, nell'ambito del quale è affermato chiaramente che "...in order to constitute crime against humanity...there must be an element of subjective knowledge on the part of the accused of the factual conditions which render the action a crime against humanity... the mental element of a crime against humanity must involve an awareness of the facts or circumstances which would bring the acts within the definition of crimes against humanity."

⁵⁸ Robinson D., *op. cit.*, p. 52.

un rinnovato processo di espansione sociale, culturale, politica ed economica.

Un processo, che in una prospettiva ottimistica, può avvalersi ora di una delle più intime caratteristiche che il modello democratico ha dimostrato di possedere nel corso del secolo passato, ovvero la sua straordinaria capacità di mobilitazione. Scrive Melossi: "...alla fine del XX secolo la vittoria della democrazia, soprattutto di quella americana, sui due concorrenti fondamentali, cioè nazifascismo e comunismo, sembra essersi giocata proprio al livello di questa capacità di una maggiore mobilitazione che una società democratica è stata in grado di produrre, una capacità di maggiore mobilitazione che naturalmente non è solo una capacità di tipo politico, ma che si traduce anche in capacità di tipo economico"⁵⁹.

Tale dato impone una riflessione, soprattutto, circa l'"uso" che ci si propone di fare di un diritto internazionale penale. Una simile indagine, squisitamente politica, esula dalle capacità di chi scrive, ma preme sottolineare il pensiero di uno scienziato politico americano, Thomas L. Dumm, che in un libro dal titolo in italiano *Democrazia e pena, origini disciplinari degli Stati Uniti* ⁶⁰ (1987), riprende, provocatoriamente l'elemento "paradossale" della biografia di Alexis De Toqueville, che inviato, insieme a Gustave de Beaumont, dal governo francese a studiare il sistema penitenziario americano, siamo nel 1833, tornò col materiale per il primo, ed ancor oggi attualissimo, trattato sulla democrazia⁶¹.

Dumm si chiede quale rapporto possa esserci tra questi due concetti, questione penitenziaria da un lato e questione democratica dell'altro e risponde provocatoriamente di credere che "l'emergenza del penitenziario negli Stati Uniti, corrispondesse a un progetto costitutivo della democrazia liberale(...)creando condizioni di conoscenza di sé e degli altri, che erano destinate a formare il soggetto politico richiesto al fine della realizzazione pratica dei valori liberali e democratici. Il progetto (...) di autogoverno, significava (...) anche stabilire istituzioni che incoraggiassero l'internazionalizzazione dei valori liberal-democratici, la creazione cioè di individui che imparassero a governare se stessi"⁶².

Ciò premesso, conclusivamente, sembra possibile affermare che la definizione dei crimini contro l'umanità, contenuta nell'art. 7 dello Statuto dell'ICC, si ponga come il riflesso di un accordo collettivo, intercorso tra un ampissimo numero di Stati (120), circa il diritto internazionale consuetudinario esistente in materia.

L'irrazionalità e disorganicità delle precedenti definizioni hanno creato, certamente, ostacoli nell'acquisizione di tale risultato, che, comunque, non ha mai cessato di essere l'obiettivo perseguito, tenendosi sempre presenti, quali linee guida, quelle esigenze che si sono segnalate all'inizio di questa discussione intorno

⁵⁹ Melossi D., *Lezioni di sociologia del controllo sociale*, Clueb, 1996, p. 42.

⁶⁰ Dumm T., *Democracy and Punishment: Disciplinary Origins of the United States*, The University of Wisconsin Press, 1987.

⁶¹ Toqueville A. De., *La democrazia in america*, Cappelli, 1962.

⁶² Dumm T., citato da Melossi, *op. cit.*, p. 63.

all'art. 7, ossia la preservazione della sovranità nazionale, il rispetto degli imperativi di coscienza e la ricerca di un'elevata precisazione normativa.

Indubbiamente l'obiettivo raggiunto si pone come perfettibile è anche vero, però, che occorre ricordare come lo stato del diritto consuetudinario, su molte delle questioni più controverse, non sembra individuabile con certezza assoluta. Proprio questa constatazione consente di ricondurre l'art. 7 dello Statuto entro quello che *ragionevolmente* può essere visto come l'esistente diritto consuetudinario e ciò rappresenta il maggior pregio di una definizione *concertata* e non *imposta* o puramente dottrinale.

Un'ultima considerazione s'impone. La "*law of crimes against humanity*" rappresenta solo uno dei molti strumenti esperibili per assicurare il rispetto dei definiti diritti umani. Uno strumento utilizzabile, tendenzialmente, solo *post facto* e proprio per questo bisognevole di altri indispensabili ausili, tra i quali un costante monitoraggio unito ad una *responsabile* ed *imparziale* pressione politica internazionale, appaiono i primi. Non appare, infatti, chiara l'efficacia deterrente "del diritto" dei crimini contro l'umanità, che allo stato sembra inesistente. Certo in prospettiva si può auspicare che una costante repressione di tali *delicta* potrà avere un'efficacia deterrente, ma le migliaia di vittime, in tutto il mondo, di crimini contro l'umanità necessitano di una risposta che non continui ad essere in prospettiva.

Marco Ferrari

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ARANGIO RUIZ G. (1996), *The Establishment of the International Criminal Tribunal for the Former Territory and the Doctrine of Implied Powers of the United Nations*, in *Dai Tribunali Penali Internazionali ad hoc a una Corte Permanente*, Napoli, 31.
- BASSIOUNI M.C. (1979), *Il diritto penale internazionale: contenuto e scopo nel suo sviluppo storico*, in *Giust. pen.*, I, 55.
- BASSIOUNI M.C. (1999c), *Crimes Against Humanity in international criminal law*, II revised ed., The Hague, London, Boston.
- BASSIOUNI M.C. (1999b), *The Statute of the International Criminal Court: A Documentary History*, Ardsley, New York.
- CASSESE A. (1999a), *The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections*, in *European Journal of International Law*, 144.
- DONNAT CATTIN D. (2000), *A general definition of the Crimes Against Humanity under international law: The contribution of the Rome Statute of the International Criminal Court*.
- FIANDACA G. - MUSCO E. (1994), *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna.
- FRONZA E. (2000), *I crimini di diritto internazionale nell'interpretazione della giurisprudenza internazionale: il caso Akayesu*, in *Crimini Internazionali tra diritto e giustizia* (a cura di Illuminati G., Stortoni L., Virigilio M.) Giappichelli, Torino, p. 71.
- ILC (1996), *Report of International Law Commission on the Work of Forty-Eighth Session (1996)*, 51° Sess., Supp. No 10, UN Doc. A/51/10;
- LATTANZI-SCHABAS (2000), *Collection of Essays on the Rome Statute on the International Criminal Court*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- LEE R. (a cura di, 1999), *The International Criminal Court. The Making of the Rome Statute. Issues, Negotiations, Results*, Kluwer Law International, The Hague.
- MELOSSI D. (1996), *Lezioni di sociologia del controllo sociale*, Clueb, Bologna.
- MUHM R. (1997), *La natura giuridica dei crimini contro l'umanità e le attuali critiche in Germania*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 256.
- ROBINSON D. (1999), *Defining "Crimes Against Humanity" at the Rome conference*, in *AJIL*, vol. 93:22, 1999.

TRIFFTERER O. (1999), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft.

RISORSE INTERNET

- www.un.org/icc: sito ufficiale della Corte penale internazionale permanente.
- www.giustizia.it/cassazione/index.htm: Statuto della Corte penale internazionale permanente in lingua italiana.
- www.un.org: sito ufficiale delle Nazioni Unite.
- www.un.org/ilc/index.htm: sito ufficiale dell'*International Law Commission*.
- www.un.org/icty: sito ufficiale del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia.
- www.un.org/icttr: sito ufficiale del Tribunale Internazionale per il Ruanda.
- www.amnesty.org: sito ufficiale di *Amnesty International*.
- www.criminiinternazionali.com: sito dedicato alle violazioni dei diritti fondamentali.
- www.igc.apc.org/icc: sito ufficiale della coalizione delle organizzazioni non governative per la Corte penale internazionale permanente.
- www.diplomatiejudiciaire.com: sito dedicato alla giurisprudenza internazionale.

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE

Direttore Responsabile Sandro Medici
Direttore Maurizio Simoncelli

Registrazione Tribunale di Roma n 545/86
Stampa in proprio

ABBONAMENTO A 12 SCHEDE L. 30.000

Effettuare versamenti a:
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DISARMO
Piazza Cavour 17 - 00193 ROMA
c.c.p. 68291004
tel. 06.36000343/4 fax 06.36000345
email archidis@pml.it www.archiviodisarmo.it

ULTIME SCHEDE PUBBLICATE:

123. *Combattere il "Nonnismo". Aspetti socio-giuridici e proposte di riforma legislativa e penale.*
124. *Pace, sviluppo e cooperazione internazionale nella dottrina sociale della chiesa cattolica 1958-1999.*
125. *La campagna italiana sulle armi leggere*
126. *Un paese per la pace: il Costa Rica.*
127. *Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare e la Conferenza di riesame del 2000.*
128. *I conflitti etnici e le armi leggere.*
129. *Aspetti geopolitici dei conflitti nel mondo (1900-1945).*
130. *Il processo di disarmo nella Repubblica del Mali*
131. *Le Nazioni Unite, la N.A.T.O. e la crisi balcanica*